



UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA

STATUTO

APPROVATO con deliberazioni di Consiglio comunale:

- ✓ n. 41 del 26 luglio 2001 del Comune di Caldogno;
- ✓ n. 45 del 02 agosto 2001 del Comune di Costabissara;
- ✓ n. 40 del 13 agosto 2001 del Comune di Isola Vicentina.

PRIMA MODIFICA approvata con deliberazione del Comitato dell'Unione dei Comuni di Caldogno - Costabissara - Isola Vicentina n. 49 del 16 aprile 2008

APPROVATA con deliberazioni di Consiglio comunale:

- ✓ n. 57 del 29 novembre 2007 del Comune di Caldogno;
- ✓ n. 65 del 19 novembre 2007 del Comune di Costabissara;
- ✓ n. 08 del 18 febbraio 2008 del Comune di Isola Vicentina.

SECONDA MODIFICA proposta con deliberazione del Comitato dell'Unione dei Comuni di Caldogno - Costabissara - Isola Vicentina n. 94 del 20 maggio 2015

APPROVATA con deliberazioni di Consiglio comunale:

- ✓ n. == del ===== del Comune di Caldogno;
- ✓ n. == del ===== del Comune di Costabissara;
- ✓ n. == del ===== del Comune di Isola Vicentina.

TERZA MODIFICA disposta con deliberazione del Comitato dell'Unione dei Comuni di Caldogno - Costabissara - Isola Vicentina n.9 del 20 novembre 2019.

QUARTA MODIFICA disposta con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Caldogno - Costabissara - Isola Vicentina n. 12 del 30 novembre 2021.

INDICE

Titolo primo - Principi fondamentali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità dell'Unione

Art. 3 Obiettivi programmatici
Art. 4 Sede dell'Unione
Art. 5 Durata
Art. 6 Recesso

Titolo secondo - Competenze

Art. 7 Funzioni
Art. 8 Procedimento per il trasferimento delle competenze

Titolo terzo - Organizzazione di governo

Art. 9 Organi dell'Unione
Art. 10 Il Presidente
Art. 11 Competenze del Presidente
Art. 12 La Giunta dell'Unione
Art. 13 Competenze della Giunta dell'Unione
Art. 14 Il Consiglio dell'Unione
Art. 15 Competenze del Consiglio dell'Unione
Art. 16 Le Commissioni dell'Unione
Art. 17 Competenze delle Commissioni
Art. 18 Norma di rinvio

Titolo quarto - Organizzazione amministrativa

Art. 19 Principi
Art. 20 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Art. 21 Direzione dell'organizzazione
Art. 22 Collaborazione fra Enti
Art. 23 Forme di gestione

Titolo quinto - Finanza e contabilità

Art. 24 Finanze dell'Unione
Art. 25 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 26 Controllo economico della gestione
Art. 27 Revisione economica e finanziaria
Art. 28 Servizio di Tesoreria

Titolo sesto - Norme transitorie e finali

Art. 29 Procedura di approvazione
Art. 30 Scioglimento
Art. 31 Norma di rinvio

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei Comuni di Caldogeno, Costabissara e Isola Vicentina".

2. L'Unione dei Comuni è composta dai Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni; in tale caso, sull'adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione.
5. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 14.
6. I Consigli comunali dei singoli Comuni membri dell'Unione, ivi compreso il Comune entrante, nei trenta giorni successivi all'adesione, dovranno procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e conseguenti.

ART. 2 - FINALITA' DELL'UNIONE

1. E' compito dell'Unione esercitare le funzioni di competenza dei Comuni che la costituiscono e che gli stessi Comuni decidono di assegnarle.
2. Nel solo ambito delle funzioni di propria competenza, l'Unione provvede alla specificazione e all'attuazione dei piani e programmi comunali, della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto, dello Stato e dell'Unione Europea.

ART. 3 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Sono obiettivi programmatici dell'Unione il potenziamento ed il miglioramento della qualità dei servizi gestiti nell'ambito delle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nonché l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

ART. 4 - SEDE DELL'UNIONE

1. La sede legale dell'Unione è situata a Caldogno, in Via Dante Alighieri n. 75, presso il Municipio del Comune di Caldogno.
2. Sono costituite sedi operative nell'ambito del territorio dei Comuni associati.

ART. 5 - DURATA

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, salvo che la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione, con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, non ne richieda lo scioglimento.
2. Entro 10 giorni dalla esecutività della delibera consiliare che concorre a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina un commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise, su richiesta anche di una sola delle parti, da una commissione arbitrale composta dai componenti del Consiglio di Amministrazione e da due esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della Commissione arbitrale e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - RECESSO

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare da notificare al Presidente dell'Unione e agli altri Comuni

entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

2. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.
3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza di accordo, dal Prefetto. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della Commissione e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - COMPETENZE

ART. 7 - FUNZIONI

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. Sono attualmente affidate all'Unione dei Comuni le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sottoindicati:
 - a. Funzioni di polizia locale
 - b. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente limitatamente ai servizi "Gestione dello sportello unico per le attività produttive" e "Protezione civile"

ART. 8 - PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze viene deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni, di norma entro la fine del mese di settembre, con decorrenza dall'anno successivo e si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi, accertamento e riscossione.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3° del precedente articolo 5.
5. Spetta all'Unione la rappresentanza in giudizio avverso tutti i ricorsi giurisdizionali inerenti attività, servizi e procedimenti di competenza della stessa, trasferiti dai Comuni aderenti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 9 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - ✓ il Presidente
 - ✓ la Giunta dell'Unione
 - ✓ il Consiglio dell'Unione
 - ✓ le Commissioni.

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. La presidenza dell'Unione, per una durata pari a due esercizi finanziari, compete ad un Sindaco indicato dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati, secondo una turnazione stabilita dalla stessa Giunta.

Può essere nominato Presidente dell'Unione anche un consigliere comunale o un assessore che ricopre la carica di Consigliere Comunale in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. All'inizio del proprio mandato, il Presidente nomina, per il caso di sua assenza o impedimento, un vice-Presidente, tra i consiglieri o assessori che ricoprono la carica di consigliere del proprio Comune.

ART. 11 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta dell'Unione, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della Giunta, garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti. Svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.

ART. 12 - LA GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni associati.

Ciascun Sindaco può delegare, quale componente della Giunta dell'Unione, anche in via continuativa, un Consigliere Comunale del proprio Ente, o un Assessore che ricopre anche la carica di CC, salvo revoca.

In caso di assenza o impedimento, ogni Sindaco, o un suo delegato, può essere sostituito da un Consigliere Comunale ~~dal Vice sindaco~~ o da un Assessore che ricopre anche la carica di Consigliere Comunale, di volta in volta delegato.

2. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, secondo le modalità di cui all'art.10 comma 1

- ~~3. Nella prima riunione la Giunta dell'Unione indica il Presidente e stabilisce l'ordine di turnazione che potrà essere variato con successiva delibera della Giunta dell'Unione.~~

4. La Giunta dell'Unione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti (*quorum costitutivo*) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente (*quorum deliberativo*).

5. Ogni componente della Giunta dell'Unione ha peso ponderale pari alla percentuale risultante dalla divisione del numero degli abitanti del Comune di appartenenza per il numero degli abitanti complessivo dell'Unione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta dell'Unione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che non siano riservati al Consiglio dell'Unione. Predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il rendiconto di gestione, i piani e i programmi ed approva i regolamenti organizzativi dell'Unione. Autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio e a transigere e adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti al Presidente o ad altri organi amministrativi. La Giunta dell'Unione può avvalersi del supporto di Commissioni consultive e propositive per ciascuna funzione o gruppo di funzioni trasferite all'Unione. La Giunta dell'Unione

ha facoltà di sottoporre al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

2. Il Presidente e la Giunta dell'Unione, ove richiesti, forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, che lo convoca e lo presiede senza avere diritto di voto, e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.
2. Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti escluso il Presidente (*quorum costitutivo*) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell'Unione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (*quorum deliberativo*).
3. Ogni rappresentante di ogni Comune ha peso ponderale pari ad un terzo della percentuale risultante dalla divisione del numero degli abitanti del Comune di appartenenza per il numero degli abitanti complessivo dell'Unione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri escluso il Presidente (*quorum costitutivo*) e delibera a maggioranza dei presenti (*quorum deliberativo*).
5. Il Consiglio dell'Unione può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il Presidente.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Compete al Consiglio dell'Unione l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale, nonché dei criteri per la compartecipazione dei Comuni alle finanze dell'Unione di cui all'art. 24, comma 2°.
2. Compete altresì al Consiglio l'esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta dell'Unione e dalle varie Commissioni per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione.

ART. 16 - LE COMMISSIONI DELL'UNIONE

1. Le Commissioni dell'Unione sono composte da un assessore o da un consigliere, competente per materia, per ciascuno dei Comuni associati.
2. Uno di loro, scelto dal Presidente dell'Unione, funge da Presidente della Commissione.
3. La Commissione, convocata dal suo Presidente è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La decadenza dalla carica di Assessore o di Consigliere comporta la decadenza da componente la Commissione dell'Unione.

ART. 17 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni hanno funzioni propositive, consultive e di studio per ciascuna funzione o gruppo di funzioni trasferite all'Unione.
2. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario dell'Unione dei Comuni responsabile del servizio competente per materia.
3. Copia dei verbali delle riunioni delle Commissioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme relative allo stato giuridico ed economico e all'incompatibilità proprie degli organi dei Comuni.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 19 - PRINCIPI

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il direttore avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

ART. 21 - DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta dell'Unione, nomina il Direttore Generale reperendolo tra Segretari Comunali o altri Dirigenti con contratti di diritto pubblico o privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
3. Compete in particolare al Direttore generale oltre alle competenze di cui agli artt. 107 e 108 del decreto legislativo n. 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

4. Il Direttore svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione e ne cura la verbalizzazione.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
7. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni vengono assunte da altro funzionario dell'Unione nominato dal Presidente su indicazione dello stesso Direttore.

ART. 22 - COLLABORAZIONE FRA ENTI

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.
4. L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 23 - FORME DI GESTIONE

1. L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Tit. V parte prima del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 24 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.
2. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione e al territorio; detti criteri sono stabiliti dal Consiglio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione erogano o assegnano a favore delle Unioni.

ART. 25 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

ART. 26 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 27 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore nominato dal Consiglio dell'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

ART. 28 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato dalla Giunta dell'Unione, previa gara, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE

1. In fase di prima applicazione lo Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
2. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti, per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 30 - SCIoglIMENTO

1. L'Unione viene dichiarata sciolta nel caso di recesso di uno o più Comuni, lasciando un solo Comune aderente all'Unione.
2. Lo scioglimento avrà decorrenza successivamente ai seguenti adempimenti:
 - verificatisi i presupposti per lo scioglimento dell'Unione, il Consiglio dell'Unione delibera la messa in liquidazione dell'Unione;
 - la Giunta dell'Unione nomina un Commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune;
 - la funzione di liquidatore dovrà terminare entro il 31/12 dell'anno successivo all'incarico.
3. Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione viene retrocesso alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.
4. La Giunta approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
5. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo; in caso di mancato accordo la nomina avverrà a cura del Presidente del Tribunale di Vicenza.
6. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla Giunta dell'Unione.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.